



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 11 Settembre 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**Detraibile l'acquisto di occhiali da vista con pagamento in contanti**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Dall'8 settembre 2025 è operativo un nuovo modello per comunicazioni superbonus**

di Laura Mazzola

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Costo delle ricariche elettriche non sempre ricomprese nel benefit**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **IVA**

**Responsabilità solidale del terzo per i debiti IVA di un soggetto passivo non più esistente**

di Marco Peirola

## **AGEVOLAZIONI**

**Transizione 5.0: il debutto nei modelli Redditi 2025**

di Debora Reverberi



**CASI OPERATIVI**

---

## ***Detraibile l'acquisto di occhiali da vista con pagamento in contanti***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**  
**integrata** con l'**AI indispensabile**  
per **Professionisti e Aziende >>**



Mario Rossi, nel corso del 2024 ha sostenuto una spesa di 500 euro per l'acquisto di occhiali da vista.

Quali sono i documenti necessari per fruire della detrazione?

La spesa è detraibile anche se pagata in contanti?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



## **FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

## ***Dall'8 settembre 2025 è operativo un nuovo modello per comunicazioni superbonus***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

**Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta**

Scopri di più

Con il **Provvedimento n. 321370, del 7 agosto 2025**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello, e le relative istruzioni, per la **comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito**, in relazione alle **spese sostenute nel 2025** per interventi edilizi agevolati, ai sensi dell'[art. 121, D.L. n. 34/2020](#).

Il **nuovo modello** **sostituisce il precedente** esclusivamente **per le spese sostenute nel 2025** e consente ai soggetti che ne hanno diritto (ai sensi delle deroghe) di **comunicare l'opzione per:**

- lo **sconto sul corrispettivo dovuto**, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante ([art. 121, comma 1, lett. a](#));
- la **cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante**, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari ([art. 121, comma 1, lett. b](#)).

Il nuovo modello può essere **utilizzato dall'8 settembre 2025 e fino al 16 marzo 2026**; restano comunque valide le **comunicazioni trasmesse fino a giorno 7 settembre 2025 utilizzando il precedente modello**.

Dal **16 marzo 2026** scadrà il **termine per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate**.

**Non è ammessa alcuna forma di remissione in bonis** per ritardi o omissioni, come già previsto dal combinato disposto dell'[art. 121, D.L. n. 34/2020](#), e successive modificazioni.

È tuttavia **previsto un periodo di rettifica** per le comunicazioni trasmesse entro il mese di marzo 2026: il contribuente potrà, infatti, **annullare o sostituire** le comunicazioni fino al **5 aprile 2026**.

Rispetto alla versione precedente del 2022, la **principale novità** del nuovo modello è

**l'esclusione dalla tabella dei codici degli interventi agevolati di quei *bonus* fiscali che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili in fattura o che non sono più attivi, quali:**

- l'ecobonus ordinario;
- il *bonus* casa;
- il *bonus* facciate;
- il *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'eco-sisma *bonus*;
- gli interventi sulle parti comuni, per più del 25% dell'involucro.

Tra le **modifiche più rilevanti** si segnala che:

- sono stati **eliminati i codici relativi alle detrazioni non più cedibili**;
- sono state mantenute solo le **tipologie di intervento relative al superbonus**;
- non è più presente la **casella "Periodo"** che, nel modello precedente, aveva il fine di distinguere le spese sostenute nel **primo o nel secondo semestre del 2020**;
- non è più presente la **casella "Edilizia libera"**, in quanto **non ci sono più interventi sostenibili nel 2025, con crediti che possono essere scontati in fattura o ceduti**, per i quali non sia richiesta una comunicazione al SUE;
- sono stati **eliminati i campi relativi alla "cessione delle rate residue"**, in quanto il nuovo modello recepisce l'impossibilità di cessione delle rate residue di detrazione.

Restano, invece, **invariate le regole operative di base**, in relazione:

- alla **determinazione dell'ammontare della detrazione**, dello sconto in fattura e del credito cedibile;
- ai **termini e alle modalità di invio della comunicazione**;
- alla possibilità di **esercitare le opzioni di cessione o sconto durante lo stato di avanzamento lavori**;
- all'**obbligo di asseverazioni tecniche di congruità** delle spese e di allegazione del visto di conformità.

Si rileva, inoltre, che la **struttura del modello è rimasta**, rispetto alla precedente versione, **la medesima** e che la modalità di invio è **esclusivamente online tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate**, sia via servizi *web* accessibili con SPID/CIE/CNS sia **tramite il software di compilazione**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Costo delle ricariche elettriche non sempre ricomprese nel benefit**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

**Rimborsi spese, fringe benefit e auto aziendali**

Scopri di più

Con la **risposta a interpello n. 237/E/2025**, pubblicata ieri, 10.9.2025, l'Agenzia delle Entrate affronta il **trattamento fiscale delle ricariche delle autovetture**, concesse **in uso promiscuo ai dipendenti, presso colonnine pubbliche**, in relazione alla determinazione del **reddito di lavoro dipendente**. La politica aziendale attuale prevede che **le spese di rifornimento di carburante** per i dirigenti assegnatari di **veicoli in uso promiscuo siano a carico della società**, entro un limite annuo, **tramite l'utilizzo di una card dedicata**. Tali spese sono considerate **esenti da tassazione**, in quanto incluse nel **valore convenzionale ACI già assoggettato a tassazione**. In caso di superamento del limite, **la società addebita ai dirigenti il costo del carburante in eccesso**, emettendo fattura.

Al fine di mantenere parità di trattamento e **incentivare l'adozione di veicoli meno inquinanti**, l'istante intende **estendere le medesime condizioni** ai dipendenti che **opteranno per auto elettriche o ibride plug-in**. A questi dipendenti sarà fornita **una card per le ricariche presso colonnine pubbliche**, con il **costo addebitato alla società**. I dipendenti dovranno comunicare i **chilometri percorsi per uso aziendale**, permettendo di **determinare**, per differenza, **quelli per uso privato**. Superato un **limite massimo di chilometri privati annui**, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, **l'importo del costo chilometrico dell'elettricità eccedente il limite**. Il costo chilometrico verrà calcolato **dividendo il costo totale del rifornimento per il totale dei chilometri percorsi** nel periodo di riferimento.

In tale contesto, la società, in qualità di sostituto d'imposta, ha posto **2 quesiti**; in primo luogo, se **la card per la ricarica elettrica dell'autovettura**, anche per uso privato, **non generi reddito tassabile in capo ai lavoratori**, considerando l'elettricità come **"carburante"** e il suo **valore già incluso nella determinazione forfetaria del benefit** tassabile fissata dall'ACI. In secondo luogo, nel caso in cui **il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato** stabilito dalla società, se l'importo trattenuto **possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI ai fini dell'individuazione del valore del benefit tassabile**, come costo sostenuto per l'utilizzo del veicolo.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, innanzitutto, la **natura del tutto forfetaria della determinazione del benefit**, che prescinde dai costi effettivi di utilizzo del mezzo e dalla

percorrenza reale del dipendente. **È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico alcuni degli elementi** che compongono la base di commisurazione del costo di percorrenza ACI. Ciò nonostante, **le somme eventualmente trattenute al dipendente** per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo **devono essere sottratte dal valore presuntivo del veicolo stabilito** dal Legislatore. **Altri beni o servizi** eventualmente forniti dal datore di lavoro oltre al veicolo (ad esempio, un immobile per custodire il veicolo, ovvero gli optional come precisato nella recente [risposta n. 233/E/2025](#)) **devono essere valutati separatamente.**

In merito al primo dei 2 quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che **le tabelle ACI per i veicoli elettrici e ibridi plug-in includono effettivamente il costo dell'energia elettrica** nella determinazione del costo chilometrico. Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto **condivisibile la soluzione prospettata dall'istante:** la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo, tramite una card per colonnine pubbliche, **non genera reddito imponibile in capo al dipendente.** Questo perché il **costo dell'elettricità è già considerato ai fini della determinazione del valore forfetario** riportato nelle tabelle ACI, a **prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo, entro il limite annuo stabilito.**

Riguardo al secondo quesito (addebito per superamento limite di chilometri privati), l'Agenzia delle Entrate ha, invece, **disatteso la soluzione prospettata dall'istante,** precisando che la **determinazione del valore da assoggettare a tassazione è forfetaria** e che è irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico elementi che **compongono la base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.** Di conseguenza, **le somme addebitate al dipendente** in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo, quando eccedono il limite convenzionale, **non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato** in base alle tabelle ACI **per abbattere il fringe benefit tassabile.** Tali importi, se dovuti dal dipendente, dovranno essere **trattenuti dall'importo netto della busta paga.**

## ***Responsabilità solidale del terzo per i debiti IVA di un soggetto passivo non più esistente***

di **Marco Peirolo**

OneDay Master

### **Esportazioni e importazioni**

Scopri di più

Con le **conclusioni presentate il 4 settembre 2025** in merito alla causa C-121/24, l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE ha esaminato i **limiti della responsabilità solidale del terzo per i debiti IVA di un soggetto passivo non più esistente**.

Nel caso considerato, una società bulgara, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un'altra società bulgara, **non ha versato all'Erario l'IVA addebitata in rivalsa** e, a conclusione di una procedura di insolvenza è stata disposta la **cancellazione della società dal Registro Imprese**.

Negli anni successivi, le Autorità fiscali hanno **preteso dalla società acquirente l'IVA non versata dalla società estinta** in virtù della responsabilità solidale prevista dalla norma interna in capo al destinatario di una fornitura imponibile che **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che l'imposta indicata nelle fatture emesse nei suoi confronti non sarebbe stata versata.

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono **dirette a stabilire fin dove si estenda la responsabilità solidale** di cui all'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, in particolare nel caso in cui il debitore IVA sia **venuto meno come soggetto giuridico prima che il terzo sia stato chiamato a rispondere** del mancato versamento **quale debitore solidalmente responsabile**.

I **limiti della responsabilità per i debiti IVA di un terzo** sono costituiti dall'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia **responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA**. Nondimeno, nella misura in cui la responsabilità è **utile per contrastare le frodi o gli abusi**, assume rilevanza anche l'art. 273 della stessa Direttiva. In base a tale norma, gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, **altri obblighi ritenuti necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni**, a condizione che tali obblighi **non diano luogo**, negli scambi tra Stati membri, a **formalità connesse con il passaggio di una frontiera**.

Secondo l'orientamento iniziale della giurisprudenza, il **divieto di detrazione** dell'imposta



presuppone che il soggetto interessato **partecipi intenzionalmente a un'evasione fiscale** ([causa C-285/09 del 7 dicembre 2010](#)) e tale limite, ad avviso dell'avvocato UE, deve valere anche **per la responsabilità solidale**.

La posizione della giurisprudenza in materia di lotta alle frodi è stata ampliata nel caso in cui il soggetto interessato **avrebbe dovuto sapere** che la **controparte contrattuale o un ulteriore soggetto facente parte della catena di cessioni** era **coinvolto in una frode IVA** ([causa C-384/04 del 11 maggio 2006](#)).

Anche a seguito di tale ampliamento, nessun soggetto terzo poteva sinora, **in assenza di una frode in materia di IVA**, essere dichiarato **responsabile per il comportamento di un altro soggetto**.

Successivamente, la Corte europea ha stabilito che, nella misura in cui il soggetto passivo ha adempiuto i propri obblighi dichiarativi in materia di IVA, il **mancato versamento dell'imposta regolarmente dichiarata non può costituire, di per sé, una frode** e questo vale indipendentemente dal fatto che tale omissione avvenga **intenzionalmente o meno** ([causa C-227/21 del 15 settembre 2022](#)).

Ad avviso dell'avvocato UE, lo **stesso principio trova applicazione anche nel caso di specie**, laddove il fornitore ha regolarmente dichiarato l'IVA da versare per le forniture effettuate, omettendo però il versamento dell'imposta dovuta. In assenza di una frode, al **cliente che sapeva o avrebbe dovuto sapere che la propria controparte** non avrebbe versato l'imposta dichiarata **non può essere imputata alcuna cooperazione alla frode, ma tutt'al più la cooperazione all'omesso pagamento**.

Una **soluzione diversa** può valere **soltanto nel caso in cui alla società acquirente possa essere imputato un comportamento abusivo** realizzato mediante lo **sfruttamento (consapevole) della mancanza di un patrimonio in capo alla società venditrice**.

In sostanza, ai fini della responsabilità solidale, **non è sufficiente che il terzo sapesse o avrebbe dovuto sapere che l'imposta non sarebbe stata pagata**. È, invece, necessario che il **terzo sapesse o dovesse sapere di partecipare a una frode commessa dal debitore principale** dell'imposta o che il debitore chiamato come responsabile si comporti in maniera abusiva, ad esempio mediante il **coinvolgimento mirato di un prestatore insolvente**.

In quest'ultima ipotesi, il diritto dell'Unione Europea **giustifica la responsabilità del terzo**, per esempio sotto forma di **esclusione di quest'ultimo dalla possibilità di detrarre l'imposta pagata a monte**.

Dopo avere analizzato i presupposti della responsabilità solidale di cui all'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, l'avvocato UE ha affermato che il debito di un terzo a titolo di responsabilità solidale presuppone una **causa giustificativa della responsabilità** e ha **carattere accessorio rispetto al debito tributario del debitore d'imposta**. Nel caso in cui si **estingua il debito**





**tributario** per effetto del venire meno del debitore d'imposta privo di successori giuridici, questo vale anche per il debito **a titolo di responsabilità solidale**. Una responsabilità solidale a carattere accessorio presuppone, infatti, che il debitore d'imposta **esista ancora al momento dell'accertamento del debito** a titolo di **responsabilità per debito altrui**.

Tuttavia, resta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di chiamare in causa, quale ulteriore debitore dell'imposta, il **beneficiario della prestazione** nel caso di una sua **autonoma intenzionale condotta fraudolenta in materia di IVA**, qualora egli dovesse essere a conoscenza di una frode IVA commessa all'interno catena di cessioni o nel caso di un suo **comportamento abusivo**.

**AGEVOLAZIONI****Transizione 5.0: il debutto nei modelli Redditi 2025**di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

**Transizione 5.0**

Credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

Scopri di più

Avvicinandosi la **scadenza del 31 dicembre 2025** per l'effettuazione degli investimenti ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, in base alla disciplina dell'[art. 38, D.L. n. 19/2024](#), conv. con modif. dalla Legge n. 56/2024 e del D.M. 24 luglio 2024, si diffondono le **prime indiscrezioni circa un ipotetico accorpamento nel 2026 con la misura complementare 4.0.**

Nel frattempo, le imprese beneficiarie della 5.0 si devono confrontare, **per la prima volta**, con l'adempimento dichiarativo.

Il credito d'imposta **Transizione 5.0** debutta, infatti, nel **quadro RU dei modelli Redditi 2025 relativi al periodo d'imposta 2024, con il codice credito di nuova istituzione "T6".**

L'inserimento nel dichiarativo **non avviene secondo la data di effettuazione del progetto di innovazione**: trattandosi di una misura non pienamente automatica, **ciò che rileva**, ai fini dell'effettiva maturazione del credito, è la **comunicazione ricevuta dal GSE entro dieci giorni dalla comunicazione di completamento e recante l'importo utilizzabile in compensazione.**

Le istruzioni ai **modelli Redditi 2025** precisano, infatti, che «*nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione*».

Pertanto, le imprese con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che hanno ricevuto la comunicazione dal GSE circa l'ammontare del credito Transizione 5.0 compensabile entro il 31 dicembre 2024, sono tenute a **evidenziarlo nel quadro RU del modello Redditi 2025.**

Coerentemente con **l'iter di accesso all'agevolazione**, che garantisce il possesso di tutti i dati inerenti agli investimenti del progetto di innovazione al GSE, **l'esordio di Transizione 5.0 nei dichiarativi avviene in forma super semplificata**: è **richiesta la sola compilazione della sezione I del quadro RU**, relativa al credito d'imposta.

Nella sezione I possono essere **compilati i righi RU2, RU3, RU5**, colonna 3, RU6, RU8, RU9,

colonna 3, RU10 e RU12.

In particolare:

- al **rigo RU1** colonna 1, andrà indicato il nuovo **codice credito** ("T6");
- al **rigo RU5** colonna 3, il **credito d'imposta maturato**, comunicato al beneficiario dal GSE nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- al **rigo RU6**, l'eventuale **credito d'imposta** (o sua quota) utilizzato in compensazione in F24 nel periodo d'imposta **oggetto di dichiarazione**;
- al rigo RU12 colonna 2, il **credito d'imposta eventualmente residuo** da riportare nel modello redditi 2026, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5 colonna 3 e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU9 colonna 3 e RU10.

Per quanto concerne il rigo RU6, si segnala che, **nel caso di oggetti "solari"**, potrebbe indicare l'importo eventualmente compensato nella **seconda metà del mese di dicembre 2024**.

Infatti, la fruizione del credito, **utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025 oppure**, per la quota inutilizzata entro il 31 dicembre 2025, **in 5 quote annuali di pari importo**, è possibile solo dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione della [risoluzione n. 63/E/2024](#) dell'Agenzia delle Entrate che ha istituito il **codice tributo "7072"**.

A titolo esemplificativo, ipotizziamo che Alfa S.r.l. abbia **maturato un credito Transizione 5.0 di euro 175.000 su investimenti effettuati nel 2024**, con comunicazione del GSE ricevuta a fine novembre 2024, e **che abbia compensato**, il 27 dicembre 2024, **una quota pari a euro 55.000,00** in sede di versamento dell'acconto IVA dovuto sul mese di dicembre.

In F24 Alfa avrà indicato il **codice tributo "7072"** valorizzando il campo **"anno di riferimento"** con **"l'anno di completamento dell'investimento, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale,"** come prevede la [risoluzione 63/E/2024](#).



Mod. **F24**

**MODELLO DI PAGAMENTO  
UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE**

\_\_\_\_\_

barrare in caso di anno d'imposta  
non coincidente con anno solare

**DATI ANAGRAFICI**

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

data di nascita

giorno

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

comune

prov.

via e numero civico

**DOMICILIO FISCALE**

**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,  
genitore, tutore o curatore fallimentare

\_\_\_\_\_

codice identificativo

\_\_\_\_\_

**SEZIONE ERARIO**

**IMPOSTE DIRETTE - IVA**

**RITENUTE ALLA FONTE**

**ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo

rateazione/regione/  
prov./mese rif.

anno di  
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

6013

\_\_\_\_\_

2024

55.000,00

\_\_\_\_\_

7072

\_\_\_\_\_

2024

\_\_\_\_\_

55.000,00

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

codice ufficio

codice atto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TOTALE A**

\_\_\_\_\_

**B**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SALDO (A-B)**

0,00

Il **credito residuo di euro 120.000,00** potrà essere interamente **utilizzato in compensazione nel 2025** oppure, **per la quota non fruita entro il 31 dicembre 2025**, dovrà essere ripartito in **5 quote annuali di pari importo**.

Ecco come Alfa **compilerà il quadro RU del modello Redditi 2025**:



**REDDITI  
QUADRO RU**  
Crediti di imposta concessi a favore  
delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

<b>SEZIONE I</b> <b>Crediti d'imposta</b> (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	<b>RU1</b>	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Caro petrolio/Sisma Abruzzo										
				1	T6	2									
	<b>RU2</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00								
	<b>RU3</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)					,00								
	<b>RU5</b>	Credito d'imposta spettante nel periodo													
		(di cui 1 ,00 2 ,00 32 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00 F2 ,00 )													
							3 175.000 ,00								
	<b>RU6</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					55.000 ,00								
	<b>RU7</b>	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconti)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
	<b>RU8</b>	Credito d'imposta riversato					,00								
	<b>RU9</b>	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)	Art. 1260 c.c.		Art. 43-ter D.P.R. 602/73		Operazioni straordinarie								
	1	,00	2	,00	3	,00									
<b>RU10</b>	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)					,00									
<b>RU11</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso					,00									
<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni		1	2	120.000 ,00									